



Sent. n.30/2026/M

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Maria Gabriella DODARO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9305/M del registro di segreteria, promosso da **XXX**, nato ad XXX – C.F.: XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Solimando e presso lo studio di questo in Bari, alla via M. Celentano, n. 35, elettivamente domiciliato; pec: avv.silviasolimando@pec.giuffre.it ;

contro

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 (C.F. 80078750587) - contumace;

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Angela Micele, è comparso l'avv. Maria Antonietta Di Santo per parte ricorrente.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

premesso in

FATTO

1. Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data

22/01/2026, successivamente notificato all'INPS con allegato decreto di fissazione di udienza, il ricorrente ha chiesto di condannare l'INPS al pagamento in proprio favore della pensione privilegiata come riconosciuta con decreto prevmil n. 876 del 09.05.2025 con decorrenza 01.05.2025, oltre interessi dalla stessa data al soddisfo.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato:

- i) di essere un ex sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, titolare di pensione di vecchiaia sin dal 18 marzo 2019;
- ii) che, con istanza del 04 gennaio 2024, aveva chiesto all'INPS concessione di pensione privilegiata con aumento di un decimo sul trattamento della pensione normale, ma l'INPS – a mezzo comunicazione del 25 febbraio 2025 – aveva declinato la propria competenza dovendo prima ricevere comunicazioni in merito da parte del Ministero della Difesa;
- iii) con istanza inviata in data 23 aprile 2025, a mezzo PEC, sia al Ministero della Difesa sia all'INPS aveva chiesto nuovamente la concessione di pensione privilegiata;
- iv) con nota del 24 aprile 2025, l'INPS di Matera aveva evidenziato che avrebbe potuto liquidare la prestazione solo dopo avere ricevuto dal Ministero il relativo decreto;
- v) con decreto n. 876 del 12 maggio 2025 il Ministero della Difesa ha ritenuto fondata l'istanza ed ha riconosciuto in favore di esso ricorrente la pensione privilegiata nella misura di euro 43.151,57 a decorrere dal 18.03.2019 ed ha trasmesso copia del provvedimento all'INPS di Matera affinché ne curasse l'esecuzione ed il pagamento

a partire dal 01.05.2025;

- vi) che alla data di deposito del ricorso, tuttavia, non era stata data ancora esecuzione al suddetto decreto Prevmil n. 876 del 2025 nonostante fosse trascorso il termine procedimentale di cui alla deliberazione INPS n. 111/2020.

3. Alla odierna udienza dibattimentale, previa verifica della regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice ha dichiarato la contumacia dell'INPS. L'avv. Di Santo, dopo aver precisato che non è intervenuto alcun pagamento in favore del proprio assistito, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese in favore del difensore antistatario.

Considerato in

DIRITTO

9. Preliminarmente, si osserva che **sussiste la giurisdizione della Corte dei conti**, trattandosi di controversia relativa al diritto ed alla misura della pensione pubblica, dovendosi accertare nel presente giudizio l'an e l'eventuale quantum del rapporto pensionistico (sul punto cfr. Cass. S.U. Civ. 9443/2025).

La domanda di condanna formulata dal ricorrente ricomprende in sé, infatti, quale domanda collegata da pregiudizialità logica, quella di accertamento del diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore di pensione privilegiata.

A tal proposito è noto che spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (tra le tante, cfr. Cassazione civile sez. un. 26/10/2025 n. 28358;

Cassazione civile sez. un., 9/06/2016, n. 11849; Cassazione civile sez. un., 20/04/2015, n. 7958). Sussiste, pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti.

10 Come sopra incidentalmente evidenziato, la domanda di condanna al pagamento della pensione privilegiata ricomprende in sé la domanda di accertamento del diritto a ricevere la predetta pensione nella misura richiesta.

L'accertamento dell'an e del quantum della pretesa creditoria si pongono, infatti, in rapporto di pregiudizialità logica rispetto alla domanda di pagamento.

Orbene, risulta dagli atti che il Ministero della Difesa, con decreto n. 876 del 12.05.2025 ha riconosciuto in favore del Sig. XXX la pensione privilegiata ordinaria di 8[^]ctg. nella misura di € 43.151,57 a decorrere dal 18.03.2019 con effettivo pagamento a decorrere dall'1.05.2025. Risulta, altresì, dagli atti di causa che il Ministero della Difesa ha disposto la trasmissione del predetto decreto di pensione all'INPS.

A fronte della rituale notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, l'INPS non ha inteso tuttavia costituirsi per contestare la domanda attorea o per fornire prova dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto.

In ragione di tutto quanto sopra deve dunque ritenersi provato il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione privilegiata nella misura stabilita dal decreto n. 876/2025 del Ministero della Difesa e l'INPS deve, conseguentemente, essere condannata al pagamento della pensione privilegiata nella predetta misura di € 43.151,57 annui a decorrere dal 18.03.2019, con effettivo pagamento a decorrere dall'1.05.2025.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato come da D.M. 147/2022), come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento in favore del sig. XXX della pensione privilegiata riconosciuta con decreto Previmil n. 876 del 9/5/2025, oltre interessi dall'1.05.2025, come da domanda;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite nella misura di € 2.199,00 in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 9 giugno 2026.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Maria Gabriella DODARO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 9 giugno 2026

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE